COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Vittorio Emanuele III°, 1 – Tel 06/999120211

Ordinanza n. 6 **del** 8/8/2022

Oggetto: Manifestazione "Notte di San Lorenzo sotto le stelle" del 10.08.2022 - Manifestazione "Festeggiamenti di Ferragosto" del 15.08.2022 - Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in lattine e bicchieri di vetro ed in bottiglie o confezioni di vetro.

IL SINDACO

PREMESSO che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono in programma molteplici manifestazioni ed iniziative che, secondo quanto avvenuto negli anni precedenti, potranno determinare una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico con particolare concentrazione sul lungolago e nel centro storico;

EVIDENZIATO che in occasione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica delle persone;

VERIFICATO che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie di vetro o di lattine, utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone, nonché i rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche;

RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere in merito in ragione del preminente interesse alla sicurezza e pubblica incolumità finalizzato ad adottare adeguate e puntuali misure preventive atte a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche;

RILEVATO altresì che gli esercenti pubblici, per lo più in occasione di queste manifestazioni pubbliche, effettuano la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e in lattina, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica ve fenomeni di degrado urbano, derivanti dall'abbandono a terra dei contenitori stessi sia integri che pericolosamente frantumati, fonte di potenziale pericolo di lesioni alle persone;

CONSIDERATA altresì la necessità di contemperare l'esigenza di assicurare il sicuro andamento della manifestazione con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla salvaguardia dell'interesse economico degli esercenti;

RILEVATO altresì che vi è l'esigenza di adottare provvedimenti finalizzati:

- A limitare, in determinati orari e nelle specifiche zone interessate delle manifestazioni pubbliche o private realizzate sul suolo pubblico, la vendita e la somministrazione, anche per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattina, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nei locali dell'esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro

e in lattina, o a condizione che la vendita di tali bevande sia finalizzata al consumo differito e quindi non immediato delle bevande stesse (consegnate chiuse nel loro imballaggio originale), ed a patto che tale consumo avvenga in luogo privato e comunque al di fuori delle aree interessate dai limiti e dai divieti imposti con la presente ordinanza;

- a prevenire ed a contrastare i rischi per l'incolumità e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'uso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e lattina;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno riguardanti lo svolgimento di eventi pubblici;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità ed a determinare lo scadimento della qualità urbana;

VISTO l'art. 54 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n°267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

A decorrere dalle ore 20:00 del giorno 10/08/2022 fino alle ore 06:00 del giorno 11/08/2022 e a decorrere dalle ore 20:00 del giorno 15/08/2022 fino alle ore 06:00 del giorno 16/08/2022, in tutte le aree all'aperto in cui si svolgono le manifestazioni con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa:

a) il divieto A CHIUNQUE di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione
b) ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:
    1. il divieto di vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediate distributori automatici, somministrazione e consumo di tutte le bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine che possano essere introdotte nelle aree di svolgimento delle manifestazioni;
    2. l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi dei detti contenitori;
    3. l'obbligo a tutti gli esercenti di esporre in modo bene visibile la presente ordinanza per l'informativa all'utenza dei divieti di cui trattasi. Il divieto di cui sopra non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio legittimamente autorizzate con occupazione del suolo pubblico, a condizione che l'esercente si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine.

AVVISA

L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civili e panali, comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della legge 14 novembre 1981, n. 689. L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree i cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Comando dei Carabinieri di Trevignano Romano;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Guardia di Finanza.

Agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
Dott.ssa Claudia Maciucchi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (RM)